

Comunicato Stampa

CONFERMATO LO SCARICO A TETTO COME SCELTA PRIORITARIA

Milano, 22 Luglio 2014 – Il governo, nell'ambito del recepimento della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, ha confermato che GLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 AGOSTO 2013 DEVONO ESSERE COLLEGATI AD APPOSITI CAMINI, CANNE FUMARIE O SISTEMI DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE, CON SBOCCO SOPRA IL TETTO DELL'EDIFICIO ALLA QUOTA PRESCRITTA DALLA REGOLAMENTAZIONE TECNICA VIGENTE.

Un'ennesima battuta nella lunga querelle che ha coinvolto, in prima persona, le principali associazioni del settore e le aziende produttrici di canne fumarie e di caldaie e che aveva preso il via dall'approvazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Da parte nostra, spiega Christian Wierer, Capogruppo di Assocamini, *"possiamo dire di aver fatto un piccolo passo avanti nella tutela della sicurezza. Ci siamo sempre chiesti, infatti, come fosse possibile che, dall'oggi al domani, venisse meno tutta quella serie di prescrizioni volte a tutelare un bene così prezioso come la salute, andando a legalizzare tout court lo scarico dei fumi ad altezza d'uomo, anche se solo nel caso di utilizzo di apparecchi a basse emissioni inquinanti. E' vero che la pubblicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica aumenta da quattro a sei i casi in cui è possibile scaricare a parete, aggiungendo la possibilità di evacuazione dei fumi a parete per caldaie a condensazione e apparecchi ibridi, ma è altrettanto vero che lo scarico a tetto è stato scelto e confermato come prioritario, e questo perché la tutela della salute è di importanza assoluta"*.

Precisa, Christian Wierer, ribadendo la posizione da sempre mantenuta da Assocamini di fronte alla controversia scarico in facciata o scarico a tetto, *"che lo scarico a parete è e deve essere vissuto come extrema ratio perché nessuno di noi vorrebbe respirare i prodotti della combustione del proprio vicino"*.

* * *

Confindustria Ceced Italia riunisce 158 aziende, dirette e indirette, che operano in Italia nel settore degli apparecchi domestici e professionali. Il settore occupa 100.000 addetti, tra diretti e indiretti dando origine a un fatturato complessivo 2013 di € 14,865 miliardi, di cui € 9 all'export. E' leader nell'innovazione dei prodotti ad alto valore ecologico. Confindustria Ceced Italia fa parte di Confindustria ed è federato Anie. E' integrato nella rete europea di associazioni di categoria che costituiscono Ceced (apparecchi domestici) ed Efcem (apparecchi professionali).

* **

Per ulteriori informazioni:

Davide Castagna, Confindustria Ceced Italia, via Matteo Bandello, 5 - 20123 Milano

Tel. 02-4351.8825; assocamini@ceceditalia.it



cecedItalia

Associazione Nazionale Produttori di
Apparecchi Domestici e Professionali



Testo aggiornato con le modifiche apportate dal DL n. 102, 4 luglio 2014

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma *9-bis*, è obbligatorio:

- i. nei casi di cui alla lettera *a)*, installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- ii. nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)*, installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- iii. nel caso di cui alla lettera *e)*, installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.